

Publika DAILY

NUMERO

2

Publika Daily

Una risposta per ogni domanda

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna
Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi



COUPON ABBONAMENTO 2018

Modulo d'ordine abbonamenti da inviare via email via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102

NOVITÀ

Publika Daily

Newsletter quotidiana
di aggiornamento per gli enti locali
con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**
Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

☐ Rivista Publika Daily 170,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 newsletter **quotidiana** Publika Daily
con approfondimenti **quindicinali**

Personale News

Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

☐ Rivista Personale News 200,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News

☐ Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale 300,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale

☐ Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

☐ Pacchetto completo Personale News 350,00 € IVA INCLUSA

Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €)

Tributi News

Rivista di aggiornamento
e formazione professionale
in materia di tributi locali,
Direttore scientifico
Dott. **Giuseppe Debenedetto**

☐ Rivista Tributi News 200,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News

☐ Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente

Codice Univoco Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Cod. Fisc.

Situazione cliente: ☐ Nuovo abbonato ☐ Già abbonato

E-mail destinatario rivista

PUBLIKA DAILY

PERSONALE NEWS

TRIBUTI NEWS

Codice CIG / Determinazione ...

Durata e condizioni abbonamenti

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta
quesiti hanno **scadenza 31/12/2018**.

I servizi accessori "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e
"Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista.
Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" è meno
frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività
natalizie, pasqua, estate, ...).

Formato e modalità invio rivista

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in
formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

Area arretrati ed allegati

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito
www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di
validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (che si intende integralmente richiamato) ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella ☐ Richiesta cancellazione.

Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo
sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è
applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.
☐ Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista
e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

Copyright e responsabilità

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono
destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la
diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista,
newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di
Publika Srl (vedi norme vigenti).

Publika declina ogni responsabilità per danni provocati
direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni
pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da
possibili errori interpretativi della normativa.

Fatturazione e pagamento

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato.
La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il
pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante
bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura.
**Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di
irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.**

DURC e conto corrente dedicato

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e
comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo:
<http://www.publika.it/moduli/>

IVA e Split Payment

Gli importi indicati in grassetto **COMPREDONO GIÀ L'IVA**
(IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti).
Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Timbro e firma del responsabile

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione
delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data

Timbro e firma

SOMMARIO

Area finanziaria e tributi	8
▪ I proventi da oneri di urbanizzazione: dal 2018 un quadro normativo definitivo	8
▪ Quesiti area finanziaria e tributi	13
Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	21
▪ La pubblicazione dei benefici economici	21
▪ Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	24
Area contratti e appalti	27
▪ Redazione albo per affidamento incarichi legali	27
▪ Quesiti area contratti e appalti	31
Area personale	36
▪ Trattamento dei dipendenti nei passaggi di mobilità	36
▪ Quesiti area personale	40
Area servizi al cittadino	42
▪ Risoluzione dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione: vademecum operativo	42
▪ Quesiti area servizi al cittadino	46

COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Ben ritrovati a tutti!

L'editoriale di oggi potrebbe facilmente intitolarsi *"Niente di nuovo sul fronte.... contratti"*.

Infatti, dopo le considerazioni espresse nello scorso numero, nessuna buona notizia è arrivata in queste due settimane appena trascorse. Anzi, ad onor del vero, proprio nessuna novità è pervenuta sull'argomento, se non qualche comunicato in cui, da un lato, si è manifestata una qual certa preoccupazione e, dall'altro, si è rassicurato l'ambiente sul fatto che tutto andrà per il meglio.

Sia ben chiaro, non che ci si aspettasse qualcosa di diverso, ma la sensazione è che questo stallo sia, a dir poco, funzionale magari per ottenere qualche "sconto" rispetto quanto ipotizzato in tempi non sospetti. Nel frattempo che la matassa si dipani, tuttavia, non ci resta che stare a guardare e, se siete ragionieri, cominciare a fare qualche conto, visto che è ormai certo che gli aumenti contrattuali andranno a pesare per buona parte sui bilanci dei singoli enti.

Per il resto, occorre segnalare che oggi (31 gennaio) è giorno di scadenze, peraltro, alcune discretamente importanti. Tra le molte, infatti, occorre segnalare:

- l'inserimento dei dati circa il monitoraggio sugli obiettivi di finanza pubblica (il termine, in realtà, era ieri);
- la pubblicazione della relazione sul corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e l'approvazione del relativo piano triennale (obbligo valevole - novità assoluta - anche per le partecipate);
- l'invio del prospetto informativo disabili ex l. 68/1999.

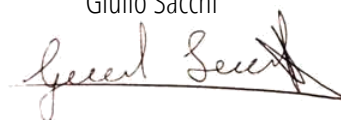
In ogni caso, su tale ultima tematica occorre prestare particolare attenzione, anche alla luce delle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, che hanno modificato le quote obbligatorie per chi ha alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori.

Per il resto, il numero di oggi affronta, come di consueto, gli argomenti *trend* del momento. Nella sezione finanziaria, Marco Allegretti ci illumina – con le sue "splendide" tabelle - sulle ultimissime novità in materia di FCDE e detrazione IVA mentre, nella sezione contratti, ampio spazio alla spinosa questione dell'affidamento degli incarichi legali (sono o no nel Codice dei Contratti?).

Infine, tante preziose indicazioni in materia di trasparenza - in particolare sull'eterna lotta informazioni/dati da pubblicare vs. *privacy* - e, ovviamente, non potevano mancare approfondimenti operativi per l'ufficio elettorale: oltre ad un ripassino sulle regole per l'ubicazione dei seggi, un ottimo vademecum sulle procedure speciali di voto e le agevolazioni previste per determinate categorie di elettori.

Buona lettura!

Giulio Sacchi



Corso di formazione su

RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2017: SOLUZIONI PRATICHE

Docente: Dott. Marco Allegretti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste edita da Publika.

Venerdì 2 Febbraio 2018	MANTOVA	Hotel La Favorita, via S. Cognetti de Martiis 1, 46100 Mantova
Martedì 6 Febbraio 2018	CASTELVERDE (CR)	Centro Culturale Agorà, via Ferrari 15, 26022 Castelveverde (CR)
Venerdì 9 Febbraio 2018	VILLA D'ALMÈ (BG)	Sede Comunale, via Milesi 16, 24018 Villa d'Almè (BG)
Martedì 13 Febbraio 2018	COLLECCHIO (PR)	Sede Parco del Taro, strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
Venerdì 16 Febbraio 2018	DESENZANO (BS)	Palazzo Todeschini, via Porto Vecchio 36, 25015 Desenzano del Garda (BS)

Destinatari	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Direttori Generali, Segretari Comunali, Responsabili dei Servizi Finanziari, Funzionari dei Servizi Finanziari, Revisori Contabili.
Attestati	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario	Dalle 8.45 alle 13.30 Pausa Caffè ore 11.00
Assistenza post corso	I partecipanti ai corsi, nei 30 giorni successivi la data del corso, potranno inviare fino a 3 quesiti tramite email o contatto telefonico o collegamento online .

Corso di formazione su

RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2017:

SOLUZIONI PRATICHE

Il riaccertamento ordinario è la fase più delicata e importante per la predisposizione del rendiconto e – viste le necessità di poter pagare una volta reimputate correttamente le spese, oltre ad aggiornare l'inventario – si rende necessario provvedervi in tempi rapidi: tendenzialmente sarebbe opportuno organizzarsi per chiuderla entro fine febbraio.

Una volta terminata questa fase sostanziale, si rende poi necessario dedicare tempo alla fase più formale: la redazione degli schemi da portare in approvazione. Particolare rilevanza riveste quest'anno la redazione degli schemi economico-patrimoniali e del Bilancio Consolidato per gli Enti sotto i 5000 abitanti sono chiamati ad approvare. Non sono tuttavia esenti neanche gli Enti sopra i 5000 abitanti che sono chiamati al secondo round di questa partita.

Il corso, dal taglio pratico, risponde all'esigenza degli operatori dei servizi finanziari di avere un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare.

Ampio spazio sarà dedicato alla soluzione dei casi pratici proposti dagli Enti.

PROGRAMMA

L'ITER DI COSTRUZIONE

- Determina dei responsabili di riaccertamento dei propri residui
- Delibera di riaccertamento ordinario
- Variazione di bilancio

GLI SCHEMI DI RENDICONTO

- Schemi
- Allegati

IL RIACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CASO PER CASO

- Entrate Tributarie
- Entrate da Trasferimenti e Contributi
- Entrate Extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Entrate da accensione di prestiti

IL RIACCERTAMENTO DELLE SPESE CASO PER CASO

- Spesa corrente:
 - Spese di personale
 - Acquisto di beni e servizi
 - Trasferimenti correnti
 - Utilizzo di beni di terzi
 - Interessi passivi
 - Condanne a seguito di contenziosi
 - Indennità di fine mandato
 - Incarichi legali esterni
- Spesa d'investimento

COSTIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- FPV di Spesa corrente
- FPV di Spesa in conto capitale

LE RISULTANZE DEL RENDICONTO

- Il risultato di amministrazione
- Implicazioni sull'extradeficit da riaccertamento straordinario
- Il Pareggio di Bilancio

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

- Le attività preliminari
- Gli schemi sotto i 5000 abitanti: cenni per la costruzione dei documenti
- Gli schemi sopra i 5000 abitanti: cenni per la costruzione dei documenti

IL BILANCIO CONSOLIDATO

- Le attività preliminari
- Cenni per la costruzione dei documenti

QUESTION TIME

- Soluzioni ai casi proposti dai partecipanti

Orario: 8.45 - 13.30

Pausa caffè: ore 11.00

Docente: Dott. Marco Allegretti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste editate da Publika.

Quote standard

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 145,00 oppure 7 crediti formativi

Iscritti successivi: € 135,00 oppure 6 crediti formativi

Quote scontate per abbonati

Offerta riservata agli **abbonati alle riviste di Publika** o al servizio ContabilMente

Primo iscritto: € 135,00 oppure 6 crediti formativi

Iscritti successivi: € 125,00 oppure 6 crediti formativi

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

Appliazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 3 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

Corso di formazione:

Riaccertamento ordinario e rendiconto 2017: soluzioni pratiche

MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a **formazione@publika.it**

RAGIONE SOCIALE		P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)			
TIPO CLIENTE ☐ Ente Pubblica Amministrazione IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)		CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETR. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	
☐ Società / Sindacati / Privati ... Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato		DETERMINAZIONE / ORDINE... Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	
			PDaily 18-02

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per un totale di n. partecipanti e l'applicazione delle seguenti tariffe: ☐ quote standard ☐ quote abbonati per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato

DATE/SEDI	☐ 02/02/2018 Mantova, Hotel La Favorita, via C. De Martini 1	☐ 13/02/2018 Collecchio (PR), Sede Parco del Taro, str. Giarola 11
	☐ 06/02/2018 Castelveverde (CR), Centro Cult. Agorà, via Ferrari 15	☐ 16/02/2018 Desenzano (BS), Palazzo Todeschini, via Porto Vecchio 36
	☐ 09/02/2018 Villa D'Almè, Sede comunale, via Milesi 16	

PARTECIPANTI	COGNOME	NOME	RUOLO	E-MAIL

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti al corso in oggetto e per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l'esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

Approfondimento

I PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE: DAL 2018 UN QUADRO NORMATIVO DEFINITIVO

di Marco Terzi

A partire dal 2018 le entrate da permessi di costruire, meglio note come oneri di urbanizzazione, cambiano pelle: non si tratta più di entrate da destinarsi genericamente al finanziamento di spese di investimento o di talune specifiche tipologie di spese correnti, ma di entrate per le quali vige un preciso e tassativo vincolo di destinazione, senza alcun limite temporale.

L'espressione "oneri di urbanizzazione" è di uso comune ma impropria; essa individua le somme e le eventuali connesse sanzioni dovute dal privato cittadino all'ente locale a fronte del rilascio di permessi di costruire. Si tratta di somme dovute a titolo di compartecipazione ai costi che l'ente locale stesso deve sostenere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quali ad esempio: collegamenti fognari e alla rete di pubblica illuminazione, realizzazione di strade, aree verdi ecc.

1. Un breve *excursus* normativo.

Gli oneri di urbanizzazione nascono con la l. 10 del 28/01/1977 che, all'art. 12, ne individuava le possibili destinazioni sul bilancio comunale. Queste risorse potevano essere destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici generali, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. La norma veniva abrogata nei primi anni Duemila dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 380/2001). Fino a tutto il 2017 le leggi finanziarie, di stabilità e di bilancio che si sono succedute negli anni seguenti hanno sempre dato, sebbene con lievi differenze, la facoltà di destinare tali entrate al finanziamento di spese di parte corrente. Da ultimo la legge di bilancio per il 2017 (l. 232/2016, art.1, comma 460) ha introdotto a partire dal 2018 un vincolo esclusivo per la loro destinazione senza prevedere alcun limite temporale. Infine il collegato fiscale alla manovra 2018 (d.l. 148 del 16/10/2017, art. 1-bis, come introdotto dalla legge di conversione n. 172 del 04/12/2017) ha integrato detta norma con l'aggiunta di un ulteriore possibile vincolo di destinazione. Non ha invece trovato spazio nella legge di bilancio 2018 (l. 205/2017 del 27/12/2017) l'emendamento proposto da ANCI che chiedeva la proroga a tutto il 31/12/2019 del previgente regime che dava ai comuni la possibilità di utilizzare il 100 per cento dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni in materia

di edilizia di cui al d.p.r. 380/2001, per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2. 2018: Un nuovo e definitivo assetto normativo.

A partire dal 2018 le entrate da oneri di urbanizzazione dovranno essere pertanto destinate esclusivamente e tassativamente alla seguenti tipologie di spesa:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;
- tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Non sono più finanziabili con gli oneri le spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Voce questa che comprendeva sia il patrimonio immobiliare che quelle mobiliare (automezzi, arredi, attrezzature informatiche, ecc.).

Un'osservazione: nell'elenco delle spese finanziabili non compaiono le classiche 'restituzioni di oneri' che storicamente gli enti locali finanziavano con le medesime entrate collocandole al titolo secondo dei propri bilanci. Questa scelta aveva una sua logica lampante: si restituivano esattamente gli stessi oneri di urbanizzazione che si erano incassati. Si tratta di una dimenticanza del Legislatore? Probabilmente sì. In ogni caso a partire da quest'anno tali spese dovranno essere correttamente finanziate con altre tipologie di entrata.

La disciplina vigente dal 2018 consente ancora la destinazione degli oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti ma solo limitatamente a voci di spesa ben definite. Si tratta in pratica di due voci di spesa: 1) spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 2) spese di progettazione delle opere pubbliche qualora allocate al titolo primo del bilancio. Data la prassi da tempo consolidata di far "quadrare" la parte corrente dei bilanci comunali anche grazie al concorso di queste entrate è doveroso avere ben chiaro quali siano, in concreto, queste spese correnti. Ciò anche in considerazione dell'attenzione della Corte dei Conti sul rispetto dei vincoli di utilizzo delle entrate con destinazione vincolata. Non di meno, anche gli organi di revisione degli enti locali, nei propri pareri ai bilanci di previsione e ai rendiconti, puntualmente chiedono conto della corretta destinazione di tali tipologie di entrata.

Se le spese di progettazione delle opere pubbliche sono facilmente individuabili, più difficile è avere piena contezza dell'altra tipologia di spesa corrente finanziabile. A tale proposito è necessario fare riferimento all'art.4 della l. 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e precisa le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;

- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;
- g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono rappresentate da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Data l'ampiezza di questi elenchi non risulterà di certo difficile individuarne alcune all'interno delle proprie previsioni di spesa corrente, tenuto altresì conto dell'esiguità ormai consolidata delle entrate da oneri di urbanizzazione. Le manutenzioni ordinarie di strade, reti e verde pubblico rappresentano da sempre voci importanti e consistenti fra le spese correnti dei bilanci comunali. Nell'elenco delle spese finanziabili con proventi da oneri rientrano a pieno titolo anche le quote degli oneri di urbanizzazione secondaria eventualmente erogate agli enti religiosi, per i relativi edifici di culto. Si tratta di opere di urbanizzazione secondaria di cui alla lettera e) del secondo elenco sopra riportato. E' pur vero che in questi casi gli interventi di manutenzione non sono realizzati direttamente dall'ente locale, ma è altrettanto vero che il contributo erogato è espressamente finalizzato al finanziamento di queste tipologie di spesa sostenute dagli enti religiosi beneficiari.

Se da un lato il regime normativo vigente da quest'anno non dovrebbe creare difficoltà alle Amministrazioni locali e ai loro uffici finanziari in termini di minori entrate da poter destinare alla "quadratura" della parte corrente del bilancio, dall'altro lato ne derivano importanti implicazioni a livello contabile. Vediamo di quali si tratta.

3. I riflessi sul risultato di amministrazione.

Il nuovo quadro normativo non modifica in alcun modo la collocazione in bilancio di queste entrate. Esse continuano a trovare allocazione al titolo IV (Entrate in conto capitale) – tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale) del bilancio. Nell'allegato 9 al bilancio di previsione 2018-2020 e seguenti esse continuano ad essere rappresentate alla voce I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, nella misura in cui esse vengono destinate al finanziamento di queste ultime spese. La vera novità riguarda il loro contributo alla determinazione del risultato di amministrazione e alla determinazione del saldo di cassa vincolata. A partire dal rendiconto

dell'esercizio 2018 le somme accertate e non destinate in corso d'anno alle tipologie di spesa previste dal comma 460 sopra elencate, non concorreranno più alla determinazione dell'avanzo genericamente destinato al finanziamento di spese di investimento, come avveniva fino a tutto il 2017. Al contrario, esse confluiranno tra i fondi vincolati del relativo risultato di esercizio. In tale senso è molto chiaro l'art. 187, comma 1 del TUEL che afferma che *"(...) I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese (...)".* L'avanzo vincolato che ne consegue dovrà necessariamente essere destinato al finanziamento delle medesime tipologie di spesa elencate dal comma 460. E ancora: il successivo comma 3-ter afferma che *"costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; (...)".*

Un esempio numerico può essere d'aiuto. Si ipotizzi che al termine dell'esercizio si abbia la seguente situazione:

Entrate da oneri di urbanizzazione (tit.4)	100	Manutenzione ordinaria strade (tit.1)	40
		Manutenzione ordinaria rete fognaria (tit.1)	30
		Manut. straordinaria Palestra (tit.2)	20
TOTALE ACCERTATO	100	TOTALE IMPEGNATO	90

A consuntivo l'eccedenza dell'accertato (100) sull'impegnato (90) è pari a 10. Tale somma confluirà nel risultato di amministrazione fra i "fondi vincolati". Potrà essere nuovamente applicata al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento delle sole tipologie di spesa previste dall'art. 1, comma 460 della l. 232/2016. Ciò potrà accadere dopo l'approvazione del relativo rendiconto di esercizio ovvero anche prima sulla base di un preconsuntivo approvato entro il 31 gennaio ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art. 187 del TUEL. La natura di avanzo vincolato che ne deriva ha come indubbio vantaggio quello di poter essere applicato e pertanto "speso" prima di pervenire all'approvazione del rendiconto, previa determinazione dell'avanzo presunto nei termini previsti dal comma 3-quater. In questo modo si potrebbe anticipare di oltre tre mesi l'effettivo utilizzo di queste risorse. Infine, a fronte di un eventuale disavanzo di amministrazione, tali entrate non potranno essere utilizzate ai fini del rientro proprio per la loro natura di entrate aventi uno specifico vincolo di destinazione (art. 188, comma 1 del TUEL).

Non dovrà verificarsi il caso contrario, ovvero il caso in cui le entrate da oneri di urbanizzazione accertate a consuntivo siano inferiori alle correlate spese impegnate al 31/12. Se così fosse, vorrebbe dire che l'eccedenza di spesa è finanziata da altre e generiche entrate di bilancio. Ciò non rappresenta un problema se si tratta di spese di parte corrente, a condizione che vi siano altre minori spese correnti o maggiori entrate correnti di importo almeno pari a tale eccedenza.

Viceversa il problema si pone in maniera rilevante se questo "sbilancio" si verifica sulla spesa in conto capitale. Se così fosse si avrebbe uno squilibrio sulla parte capitale del bilancio che dovrebbe essere compensata da un corrispondente sbilancio di segno positivo sulla parte corrente. Si dovrebbe avere, in pratica, un avanzo economico di parte corrente accertato a consuntivo che va a finanziare le maggiori spese di investimento.

Proprio al fine di evitare tali situazioni è buona prassi che le spese finanziate da oneri di urbanizzazione siano formalmente impegnate solo a fronte dell'avvenuto accertamento delle corrispondenti entrate.

È pur vero che c'è ancora un anno di tempo prima che si pervenga all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, ma è bene aver presente fin da ora questi nuovi e rilevanti aspetti.

4. I riflessi sulla gestione di cassa.

Un'ulteriore ed importante conseguenza della nuova natura degli oneri di urbanizzazione riguarda la gestione della cassa vincolata che ne deriva. Data questa loro nuova natura, a partire dagli incassi in c/competenza 2018 è necessario che il relativo vincolo di destinazione sia riportato sull'ordinativo di incasso. In tale senso si esprime l'art. 180, comma 3, lett.d) del TUEL che prevede tale indicazione fra gli elementi dell'ordinativo di incasso.

Nulla di nuovo rispetto al passato è invece previsto per gli incassi fatti a partire dal 2018 in conto residui 2017 o precedenti.

Unico caso in cui non risulta necessario riportare su mandato e reversale l'indicazione del vincolo è quando la spesa vincolata avviene prima del correlato incasso. Prevede, infatti, il principio contabile applicato n. 4/2:

"10.7 Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa".

Se tale ipotesi non trova di norma riscontro negli enti locali per le spese di investimento ove finanziate con oneri di urbanizzazione, essa potrà trovare riscontro per le spese correnti di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per le spese di progettazione per opere pubbliche.

QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 22/01/2018

Metodo calcolo accantonamento FCDE

Domanda

Qual è il corretto metodo di calcolo dell'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione 2018-2020 anche a fronte delle novità introdotte con la Legge di Bilancio?

Risposta

a cura di Marco Allegretti

Per la corretta definizione dell'accantonamento a FCDE, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

- 1) individuare, preliminarmente, le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (la scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente: si può far riferimento alle tipologie o scendere ad un maggiore livello di analisi quale le categorie o i capitoli; si suggerisce – ove ragionevole – di procedere sempre al calcolo al livello di analisi dei capitoli);
- 2) calcolare, per ogni livello di entrata scelto, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Quanto al punto 1, il Principio Contabile Applicato 4/2 prevede che, senza ulteriore motivazione da parte dell'Ente, non richiedano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- i crediti assistiti da fidejussione
- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (ARCONET nella seduta del 20/09/2017 ha chiarito che si debba far riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Quanto al punto 2, si deve tenere in considerazione che se rientrano nella media degli anni in cui l'ente non applicava il principio di competenza finanziaria potenziata (2014 e precedenti, per gli enti non sperimentatori), relativamente a tali anni non si deve fare riferimento al rapporto fra incassi in c/competenza e accertamenti bensì al rapporto fra incassi in c/competenza + incassi in c/residui e accertamenti.

Sempre con riguardo al punto 2, a ciò va aggiunto che la media può essere calcolata (a discrezione dell'Ente, anche con un metodo diverso per ogni tipologia di entrata ma indicandone la motivazione di Nota Integrativa) con uno dei seguenti 3 metodi:

- a) media semplice;
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati (con i medesimi pesi indicati per gli incassi);

- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

Per ciascuna formula è possibile (slittando il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno) determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

Il principio chiarisce tuttavia che *tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.*

Ciò detto, per la corretta definizione nel Bilancio di Previsione 2018/2020, l'Ente dovrà valutare se è già in possesso di "buoni dati di preconsuntivo". In tal caso dovrà procedere alla media sulla base dei seguenti valori:

	2017	2016	2015	2014	2013
2018	Inc. CO	Inc. CO	Inc. CO	Inc. CO + Inc. RE	Inc. CO + Inc. RE
	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO

Altrimenti, in assenza e fino alla definizione di tali dati, sarà tenuto a fare riferimento a questi valori:

	2016	2015	2014	2013	2012
2018	Inc. CO	Inc. CO	Inc. CO + Inc. RE	Inc. CO + Inc. RE	Inc. CO + Inc. RE
	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO

In alternativa, per le entrate per cui intende avvalersi della facoltà di considerare tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, potrà sempre far riferimento ai seguenti valori:

	X = 2016	X = 2015	2014	2013	2012
n = 2018	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X)	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X)	Inc. CO + Inc. RE	Inc. CO + Inc. RE	Inc. CO + Inc. RE
	Acc. CO anno X	Acc. CO anno X	Acc. CO	Acc. CO	Acc. CO

Per completezza va, infine, aggiunto che con riferimento alle **entrate di nuova istituzione**, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti non esistendo una evidenza storica; tuttavia già dal secondo anno, la quantificazione è effettuata con il criterio generale. Diversamente, gli **enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione** possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è così determinato in una **cifra minima** (è infatti sempre possibile effettuare maggiori svalutazioni nel rispetto del principio di prudenza) pari all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) moltiplicato per la percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

In ogni caso, fatto 100 tale importo, al fine di graduare l'entrata a regime di tale voce di spesa, l'effettivo accantonamento da iscrivere in bilancio può essere ridotto ad una percentuale (così rivista dalla legge di bilancio 2018) del:

2018 = 75%
2019 = 85%
2020 = 95%
2021 e seguenti = 100%

Quesito del 29/01/2018

Termini detrazione IVA

Domanda

È cambiato qualcosa relativamente ai termini per la detrazione dell'IVA sulle fatture d'acquisto introdotti dall'art. 2, del d.l. 50/2017 a seguito dell'emanazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018?

Risposta

a cura di Marco Allegretti

Al punto 2.1 della citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 17/01/2018 vengono ora ben chiariti i termini applicativi della normativa relativa alla detrazione IVA sulle fatture d'acquisto introdotti dall'art. 2, del d.l. 50/2017.

In particolare sono stati specificati i seguenti due casi:

1. Nel caso di **Split immediato**, ovvero quando si fa coincidere l'esigibilità IVA con il momento della ricezione della fattura di acquisto ovvero della sua registrazione, la circolare prevede:
"In tal caso, il diritto alla detrazione dell'imposta gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o dal committente (soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti) nel momento in cui l'imposta medesima diviene esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti (i.e. ricezione della fattura di acquisto ovvero registrazione della stessa), a condizione che il soggetto per cui trova applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti sia già in possesso della relativa fattura di acquisto. Qualora, tuttavia, nelle more della registrazione dell'acquisto sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l'esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l'imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del menzionato decreto";
2. Nel caso di **Split differito**, ovvero quando l'esigibilità IVA coincide con il momento del pagamento, la circolare prevede:
"In tal caso, ovvero nell'ipotesi in cui il contribuente non opti per l'anticipazione dell'esigibilità, facendo coincidere il momento dell'esigibilità con il momento del pagamento, si ritiene che le regole speciali in tema di split payment derogano al principio generale recato dall'articolo 25, nel senso che viene meno l'obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno. L'annotazione del documento, in altri termini, dovrà avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta".

Ripercorrendo l'esempio della Circolare, quindi, nel caso di:

- fattura per servizi emessa nel dicembre 2017;
- registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio 2018;

le possibilità sono due:

- 1) *"Se il contribuente opta per l'anticipazione dell'esigibilità, l'IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzionati presupposti (esigibilità e possesso della fattura)";*

- 2) *“Nel diverso caso in cui il soggetto passivo non abbia optato per l’anticipazione dell’esigibilità, la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile”.*

Pertanto il limite temporale del 30 aprile dell’anno N, va riferito alla data ultima di detrazione per le fatture che hanno come **esigibilità** l’anno N-1.

Corso di formazione su

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO

NELLA LEGGE DI BILANCIO E NEGLI ATTI DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE

14 febbraio 2018

MILANO

Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano

16 febbraio 2018

MESTRE (VE)

Best Western Hotel Bologna
Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)

Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.

Destinatari	- Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), - Segretari comunali e direttori generali - Dirigenti, Funzionari e dipendenti degli uffici personale - Dirigenti e Responsabili di servizio di tutti i settori comunali - Revisori degli Enti Locali. - AA.GG. - Personale di Enti Locali e ASP
Attestati	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario	Dalle 8.45 alle 13.30 Pausa Caffè ore 11.00

Alla luce dei recenti interventi legislativi è necessario promuovere una cultura della previdenza complementare che metta tutti, addetti ai lavori e dipendenti del comparto, nelle condizioni di poter fare una scelta responsabile circa la destinazione del proprio TFR. Siamo convinti che l'unico modo per poter decidere serenamente e consapevolmente di accogliere le opportunità che offre il Fondo "Perseo Sirio", sia quello di conoscere quello che si ha, e come diversamente lo si destinerebbe entrando in previdenza. Solo in questo modo si realizza una scelta consapevole, che passa attraverso la formazione e l'informazione.

La Legge di Bilancio ha compiuto un importante passo, eliminando alcune discriminazioni di trattamento tra lavoratori privati e pubblici che vanno comprese e lette con attenzione. Gli atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali dedicano molta attenzione alla previdenza, invitando a trovare soluzioni che incentivino l'iscrizione dei lavoratori in regime di TFR e di quelli con minore anzianità contributiva. Ci viene presentata una diversa modalità di accesso alla previdenza che contempla il silenzio assenso e che richiede di essere compresa a fondo nelle nuove dinamiche. Il corso si propone di offrire gli strumenti che mettano tutti nelle condizioni di poter operare una scelta consapevole e autonoma, passando attraverso la disamina degli argomenti che leggete nella scaletta sotto riportata.

Corso di formazione su

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO

Alla luce dei recenti interventi legislativi è necessario promuovere una cultura della previdenza complementare che metta tutti, addetti ai lavori e dipendenti del comparto, nelle condizioni di poter fare una scelta responsabile circa la destinazione del proprio TFR.

Siamo convinti che l'unico modo per poter decidere serenamente e consapevolmente di accogliere le opportunità che offre il Fondo "Perseo Sirio", sia quello di conoscere quello che si ha, e come diversamente lo si destinerebbe entrando in previdenza.

Solo in questo modo si realizza una scelta consapevole, che passa attraverso la formazione e l'informazione.

La Legge di Bilancio ha compiuto un importante passo, eliminando alcune discriminazioni di trattamento tra lavoratori privati e pubblici che vanno comprese e lette con attenzione.

Gli atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali dedicano molta attenzione alla previdenza, invitando a trovare soluzioni che incentivino l'iscrizione dei lavoratori in regime di TFR e di quelli con minore anzianità contributiva.

Ci viene presentata una diversa modalità di accesso alla previdenza che contempla il silenzio assenso e che richiede di essere compresa a fondo nelle nuove dinamiche.

Il corso si propone di offrire gli strumenti che mettano tutti nelle condizioni di poter operare una scelta consapevole e autonoma, passando attraverso la disamina degli argomenti che leggete nella scaletta sotto riportata.

PROGRAMMA**I principi che sorreggono la previdenza complementare**

- Quale capacità di spesa avrà la pensione del regime obbligatorio?
- Previdenza integrativa: opportunità o necessità
- Capitalizzazione individuale e contribuzione definita
- Il TFR e il TFS: la loro diversa destinazione all'interno del Fondo "Perseo Sirio"
- Le novità della Legge di Bilancio: il silenzio assenso per i TFR a partire dal 1 gennaio 2019
- La formazione obbligatoria del personale

Le tre fasi della Previdenza complementare

- Fase contributiva
- Fase di accumulazione
- Fase di erogazione della prestazione

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018

- Deducibilità fiscale dei contributi
- Tassazione delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo

- Pensione integrativa
- L'adesione dei soggetti fiscalmente a carico
- L'assicurazione sanitaria integrativa per gli iscritti al Fondo.

Orario: 8.45 - 13.30**Pausa caffè:** ore 11.00**Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto**

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.

Quote standard

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 150,00 oppure 7 crediti formativi

Iscritti successivi: € 140,00 oppure 7 crediti formativi

Quote scontate per abbonati

Offerta riservata agli **abbonati alle riviste di Publika** o al servizio ContabilMente

Primo iscritto: € 130,00 oppure 6 crediti formativi

Iscritti successivi: € 130,00 Oppure 6 crediti formativi

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 2 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

Appliazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 3 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

Corso di formazione:

La previdenza complementare e il fondo Perseo Sirio

MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a **formazione @publika.it**

RAGIONE SOCIALE		P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)			
TIPO CLIENTE ☐ Ente Pubblica Amministrazione IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)		CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	
☐ Società / Sindacati / Privati ... Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato		DETERMINAZIONE / ORDINE... Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	

PDaily 18-02

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per un totale di n. partecipanti e l'applicazione delle seguenti tariffe: ☐ quote standard ☐ quote abbonati per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato

DATE E SEDI	☐ 14/02/2018 MILANO, Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
	☐ 16/02/2018 MESTRE (VE) Best Western Hotel Bologna Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)

PARTECIPANTI	COGNOME	NOME	RUOLO	E-MAIL

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti al corso in oggetto e per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l'esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

LA PUBBLICAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

di Raffella Sacchi

Il Decreto sulla Trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016), prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi a tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare, nei confronti del medesimo soggetto, elevando detta incombenza a *condizione legale di efficacia* dei provvedimenti che dispongono tali concessioni e attribuzioni.

La sotto sezione di primo livello in cui vanno inseriti dati ed informazioni è rubricata "*Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici*" e racchiude due sotto sezioni di secondo livello: "*Criteri e modalità*" e "*Atti di concessione*".

La portata della disposizione, negli enti locali, non è di poco conto, pertanto, occorre far luce su diverse questioni, che chiariremo di volta in volta.

1. Cosa pubblicare. La grande categoria dei benefici economici.

Quali sono gli atti di sovvenzione, sussidi e vantaggi economici a cui fa riferimento la disposizione legislativa? Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, hanno la finalità di sostenere un soggetto *sia pubblico che privato*, accordandogli un vantaggio economico - diretto o indiretto - superiore a 1.000 euro, mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

L'eterogeneità degli atti trattati impone una precisazione: a ciascuna amministrazione spetta comunque l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici" dandone adeguata motivazione nell'ambito dei regolamenti adottati, che devono altresì prevedere criteri e modalità di erogazione degli stessi benefici.

Tali regolamenti, tra i quali va certamente annoverato quello previsto dall'art. 12 della l. 241/1990, andranno pubblicati tempestivamente nella sotto sezione di secondo livello dedicata (*Criteri e modalità*).

A questo proposito l'Autorità Anticorruzione ci fornisce un ausilio, individuando quegli atti di erogazione di risorse che, tra gli altri, non rientrano *sicuramente* nella categoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici soggetti a pubblicazione obbligatoria, che qui elenchiamo:

- i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
- i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

- il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
- l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
- i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
- gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
- gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda, invece, l'importo dei provvedimenti qui trattati, la norma stabilisce che solamente gli atti di importo complessivo superiore ai 1.000 euro sono soggetti ad obbligo di pubblicazione e subiscono la condizione di efficacia.

Tutto ciò è da intendersi sia se l'importo viene erogato con un unico atto, sia se è erogato con più atti che, *nel corso dello stesso anno solare*, comportano il superamento della soglia di 1.000 euro, *nei confronti di un unico beneficiario*. Laddove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della soglia. Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l'amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione.

Nell'ambito del più ampio concetto di trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni, non è certamente vietato, per gli enti, decidere – nella sezione Trasparenza del Piano Anticorruzione – di provvedere a pubblicare tutti gli atti di concessione, anche di importo inferiore ai 1.000 euro.

2. Come pubblicare. L'organizzazione dei dati e delle informazioni.

La norma precisa che nella sotto sezione di secondo livello dedicata agli *“Atti di concessione”* è necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:

- il nome dell'impresa o dell'ente ed i rispettivi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo in base a cui è stato attribuito il beneficio;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il *link* al progetto selezionato
- il *link* al curriculum del soggetto incaricato.

Occorre notare che la disposizione normativa prevede la pubblicazione di “informazioni” opportunamente estrapolate dai provvedimenti, organizzate in tabelle consultabili sulla base di criteri funzionali (titolo di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico dei beneficiari) e pubblicate in formato aperto. Tutto ciò non può essere assolto con la semplice pubblicazione dell'atto di concessione che, comunque, dovrà essere reperibile e consultabile in altre partizioni del sito, attraverso collegamenti creati *ad hoc*.

È, inoltre, prevista la pubblicazione obbligatoria dell'elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, sempre nella stessa sotto sezione del secondo livello dedicata agli atti di concessione. Tale elenco non è altro che il *vecchio albo annuale dei beneficiari*.

In tutte le pubblicazioni qui trattate (sopra o sotto mille euro, non cambia nulla) occorre prestare particolare attenzione ad escludere i dati identificativi delle persone destinatarie dei provvedimenti di concessione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute (dato sensibile) o sulla situazione di disagio economico – sociale.

3. *Quando pubblicare.* L'opportuna tempestività degli inserimenti.

Come evidenziato sopra, la pubblicazione dei dati e delle informazioni riguardanti i provvedimenti trattati è condizione di efficacia legale degli stessi e, quindi, la stessa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto dell'atto di concessione. L'elenco dei soggetti beneficiari è, invece, pubblicato annualmente, secondo la tempistica che l'ente stabilisce all'interno del regolamento comunale, previsto dall'art. 12 della l. 241/1990.

4. Le sanzioni previste.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione di dati ed informazioni riconducibili ai benefici economici è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, dal destinatario del contributo o da chiunque altro ne abbia interesse, anche ai fini del riconoscimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 23/01/2018

Rapporto trasparenza e privacy

Domanda

È possibile pubblicare nel sito web istituzionale dell'ente (albo pretorio online e Amministrazione trasparente) i dati sensibili di una persona?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

Come previsto nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la trasparenza si attua nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di **protezione dei dati personali**.

Per la protezione dei dati personali occorre fare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» ed in particolare alle definizioni contenute nell'art. 4, comma 1.

I dati che riguardano l'identificazione di una persona fisica si suddividono in tre grandi categorie:

- i dati comuni;
- i dati giudiziari;
- i dati sensibili.

I dati sensibili sono quelli elencati alla lettera d), del già citato articolo 4, comma 1 e risultano i seguenti:

"d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Per la pubblicazione dei dati personali nei siti web delle pubbliche amministrazioni occorre rispettare, inoltre, le Linee Guida dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, emanate il 15 maggio 2014 e consultabili al link:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>.

Con l'adozione delle suindicate Linee guida, il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le Linee guida hanno lo scopo di individuare **le cautele** che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare, nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali, per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Per ciò che concerne i dati sensibili va specificato che la diffusione dei dati è ammessa solo se prevista da **una norma di legge** e possono essere diffusi solo laddove risultino indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Un divieto assoluto di diffusione, all'interno della categoria "dati sensibili", è riservato ai **dati sulla salute** delle persone, mentre per i dati relativi alla vita sessuale, esiste un divieto assoluto di diffusione per finalità di trasparenza. Per le altre finalità possono essere diffusi solo se indispensabili.

Per quanto sopra, rispondendo alla domanda, possiamo riassumere quanto segue:

- esiste un divieto assoluto per la diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- esiste un divieto assoluto, per finalità di trasparenza, per i dati sulla vita sessuale. Per altre finalità la pubblicazione è consentita solamente se indispensabile;
- per tutti gli altri dati sensibili l'obbligo di pubblicazione deve essere previsto da una norma di legge (nazionale e/o regionale) e la loro diffusione deve risultare indispensabile al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico.

Per ulteriori informazioni sul rapporto tra trasparenza online e privacy, è possibile consultare le FAQ dell'Autorità Garante al seguente link:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4519681>

Quesito del 30/01/2018

Pubblicazione dati contributi

Domanda

Il nostro ente deve pubblicare nella sezione di Amministrazione trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione, due atti.

Uno riguarda la concessione di un contributo per situazione di salute e l'altro un contributo per situazione di disagio economico-sociale. Come dobbiamo trattare la pubblicazione degli atti? Possiamo ometterla del tutto?

Risposta

a cura di Raffaella Sacchi

La pubblicazione di entrambi gli atti *non può* essere omessa.

È comunque prevista l'esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone destinatarie di provvedimenti in questione, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo *stato di salute* (dato sensibile) o sulla situazione di *disagio economico sociale*.

Più in generale, sul tema della pubblicazione di questa tipologia di informazioni, anche il Garante per la protezione dei dati personali, è intervenuto precisando che *"I soggetti pubblici, [...] in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice)"*

*Con riferimento agli obblighi di pubblicazione contenuti nel d.lgs. 33/2013, non è quindi possibile rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, **non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.*

AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

Approfondimento

REDAZIONE ALBO PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI

a cura di Stefano Usai

L'affidamento dell'incarico legale, secondo anche le indicazioni dell'ANAC e delle delibere di controllo della Corte dei Conti, può avvenire con **la scelta dei soggetti direttamente da albi predisposti dalla stazione appaltante**.

La pratica operativa di costituire ed attingere dall'albo di professionisti costituisce, anzi, una modalità virtuosa del RUP di gestione del procedimento di affidamento (e non solo per gli appalti del servizio legale ma per ogni procedimento di acquisto soprattutto nell'ambito sotto soglia comunitaria).

Pertanto deve ritenersi pratica non solo facoltativa ma doverosa per assicurare imparzialità ed oggettività nell'assegnazione degli appalti.

A tal proposito si legge nello schema di linee guida dell'ANAC (non ancora formalizzato) che *"Anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice (così come per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2), gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione"*.

Inteso in questo senso, l'albo/elenco non è una graduatoria ma, appunto, una sorta di "catalogo" da cui il RUP deve attingere per avviare una micro - competizione o, in specifiche ipotesi, avviare un procedimento di affidamento diretto (entro l'ambito dei 40mila euro).

La Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare (tra le altre nella recente delibera della sezione regionale Emilia Romagna, n. 129/2017) che dall'albo/elenco i professionisti possono essere selezionati "su una base non discriminatoria", a presentare offerte.

Ciò non può che avvenire sulla base di un rigoroso principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della "rosa":

- dei soggetti selezionati;
- dell'importanza della causa;
- del compenso prevedibile.

1. La costituzione dell'albo: la trasparenza.

Sulla predisposizione pratica dell'albo risultano di sicuro interesse sia le indicazioni dell'ANAC, in assenza di precisi dati normativi, e sia gli interventi in fase di controllo espressi dalla Corte dei Conti.

L'albo deve essere predisposto, evidentemente, mediante una procedura aperta e trasparente con adeguata pubblicità.

Dallo stesso documento dell'ANAC è possibile specificare cosa si intende, sotto il profilo pratico, per trasparenza e pubblicità. La trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione.

La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione, il cui onere risponde innanzitutto ad un principio generale dell'azione amministrativa (oltre che ad istanze di trasparenza degli affidamenti contrattuali della pubblica amministrazione), dal momento che è volto ad impedire scelte arbitrarie, deve essere direttamente proporzionale al valore e all'importanza del contratto.

L'obbligo di redigere una azione amministrativa trasparente non impedisce inoltre all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure per limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta a condizione di farlo in modo trasparente e non discriminatorio, fornendo informazioni adeguate sui meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto.

2. L'adeguata pubblicità.

La pubblicità esige, per essere adeguata, che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo da consentire la possibilità di "proporsi", di proporre la propria manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

L'amministrazione dovrà scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei propri affidamenti avuto riguardo all'importanza dell'appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato.

Potrebbe ritenersi, razionalmente, adeguata la pubblicità espressa attraverso l'avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante – fermo restando gli adempimenti già previsti ai sensi dell'articolo 29 del codice, che si caratterizza per l'ampia disponibilità e facilità di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei costi.

Non può trascurarsi la pubblicità sui quotidiani.

L'eventuale deroga ai principi appena richiamati, che rappresentano il minimo indispensabile per concepire una procedura corretta, ed il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicità può ritenersi giustificato solo in quei casi in cui è il codice dei contratti che consente deroghe specifiche autorizzando, in presenza di precise (e "certificate") condizioni, l'utilizzo delle procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario

Logico corollario del principio di pubblicità è che deve ritenersi richiesto anche l'adempimento – a cura del RUP - della pubblicazione dell'avviso sui risultati della selezione ai sensi dell'articolo 29 del codice.

3. Il procedimento amministrativo.

L'avviso pubblico per la manifestazione di interesse – secondo l'ANAC – può essere pubblicizzato sul proprio sito istituzionale, così da limitare ai soli iscritti il confronto concorrenziale.

In questo caso è necessario pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione un avviso indicativo finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti in un elenco di professionisti, eventualmente suddiviso per settore di competenza.

L'avviso deve indicare, come contenuto minimo):

- a) i requisiti richiesti per l'iscrizione (fermo restando il possesso imprescindibile delle condizioni minime per poter negoziare con la PA ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti);
- b) le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco.

L'iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative.

Qualora non sia possibile, per esigenze organizzative oggettive (carenze di organico) mantenere l'albo costantemente aperto alle nuove adesioni, il RUP può valutare l'apertura di "determinate finestre temporali entro le quali è possibile presentare la richiesta di iscrizione".

Le "finestre temporali" devono essere aperte, in ogni caso come puntualizza l'autorità anticorruzione con una certa frequenza.

Il responsabile della procedura potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la **limitazione di** iscrizioni ad un numero massimo di interessati.

Considerato però, come bene rileva l'ANAC, che si tratta di "misura non solo di fatto limitativa della concorrenza ma tendenzialmente anche contraria all'interesse dell'amministrazione che dovrebbe tendere a disporre della platea più ampia possibile di soggetti qualificati tra cui selezionare gli affidatari del servizio" occorre garantire comunque un numero di candidati iscritti nell'elenco idoneo a assicurare una sufficiente concorrenza.

Le sezioni della Corte dei Conti dubitano sulla legittimità di queste limitazioni, proprio nella delibera 129/2017 sopracitata si legge che "È altresì utile precisare che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti".

4. La selezione dei legali.

La selezione dall'elenco degli operatori qualificati avviene sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto del principio di rotazione, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico.

Solo nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, si deve ritenere possibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta, ma motivata.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione, il RUP deve prevedere il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici.

Si è in presenza di un fondamentale principio di ordine pubblico che trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti appalti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del codice (e quindi anche per i servizi legali).

Il possesso dei requisiti di moralità (o requisiti generali) risponde all'esigenza di assicurare l'affidabilità del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione.

Secondo l'ANAC, e si tratta di una rilevante semplificazione, per gli appalti di servizi legali la stazione appaltante potrebbe non esigere il medesimo rigore formale di cui all'art. 80 del codice e gli stessi vincoli procedurali pur avendo comunque l'obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali (art. 80 del codice).

La verifica circa il possesso dei requisiti deve essere effettuata necessariamente nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco in occasione delle specifiche procedure per cui sono interpellati; fermo restando che nulla impedisce al RUP di richiedere il possesso dei requisiti generali anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco (ovvero effettuare le verifiche funzionali

all'inserimento). Nulla vieta di prevedere anche verifiche a campione periodiche in modo che gli interessati – preavvertiti – curino l'aspetto relativo al possesso dei requisiti.

Dal punto di vista pratico/operativo, se la verifica venisse effettuata propedeuticamente i tempi di predisposizione dell'elenco si allungano pertanto si ritiene che questi possano essere effettuati nel momento dell'interpello (in cui comunque devono sempre essere effettuati considerato che non si può far gareggiare o addirittura affidare il servizio ad un soggetto che risulti privo dei predetti requisiti).

5. L'assenza del conflitto di interesse.

Nel documento dell'ANAC si legge che con riferimento al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. d), ossia assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del codice non diversamente risolvibile, si rappresenta che in base alle predette disposizioni l'operatività di tale causa di esclusione scatta unicamente quando la situazione di conflitto di interessi non sia risolvibile o non sia risolta tramite la misura prevista dall'art. 42 di astensione del personale della stazione appaltante coinvolto in tale situazione.

Questo impedisce alle stazioni appaltanti di sancire a priori il divieto di partecipazione nei casi di conflitto di interesse anche potenziale.

L'ANAC ritiene che possa essere previsto come requisito per l'iscrizione nell'elenco il non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro la stazione appaltante, trattandosi di requisito che recepisce il principio di prevenzione dei conflitti di interessi contrapposti sancito dall'art. 24 del codice deontologico forense, secondo cui l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale (v. Delibera ANAC n. 1158 del 9 novembre 2016 – AG 45/2016/AP).

6. I requisiti speciali.

Per ciò che concerne i requisiti speciali, anche nel caso di appalti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, le stazioni appaltanti hanno facoltà di richiedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica.

In particolare, ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria possono essere richiesti livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell'affidamento.

Al fine di consentire la partecipazione alla selezione anche dei giovani professionisti, in alternativa al fatturato, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, superiore a quello richiesto per l'iscrizione all'Albo.

In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza sia i requisiti di idoneità professionale e quindi il RUP dovrà richiedere l'iscrizione in Albi o Elenchi laddove necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di affidamento.

In relazione alla capacità tecnica e professionale, da individuare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, i RUP potranno richiedere l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico.

QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 17/01/2018

Affidamento incarichi legali

Domanda

Nell'ente (una pubblica amministrazione) ci si è posti il problema di come procedere con l'affidamento degli incarichi legali relativamente alla difesa in giudizio.

Alla luce delle varie posizioni – dell'ANAC e della giurisprudenza - circa la possibilità degli incarichi fiduciari, della configurazione in termini di appalti (che emerge dal codice dei contratti) o della possibilità di costituire degli elenchi, si chiede cortesemente quale possa essere il procedimento corretto che gli uffici devono seguire.

Risposta

a cura di Stefano Usai

Il quesito, effettivamente, presenta estrema attualità e delicatezza ed a tal proposito si preferisce fornire un duplice riscontro, in questa prima parte si affronta la tematica in generale nella seconda parte ci si soffermerà sulla costituzione dell'elenco/albo dei legali tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC, nelle linee guida ancora non definitive - ma utilissimi al RUP - e della giurisprudenza.

L'affidamento dell'incarico legale, secondo anche le indicazioni dell'ANAC e delle delibere di controllo della Corte dei Conti, può avvenire con la scelta dei soggetti direttamente da albi predisposti dalla stazione appaltante.

La pratica operativa di costituire ed attingere dall'albo di professionisti costituisce, anzi, una modalità virtuosa del RUP di gestire il procedimento di affidamento (e non solo per gli appalti del servizio legale ma per ogni procedimento di acquisto soprattutto nell'ambito sotto soglia comunitaria).

Pertanto deve ritenersi non solo facoltativa ma doverosa per assicurare imparzialità ed oggettività nell'assegnazione degli appalti.

A tal proposito si legge nello schema di linee guida dell'ANAC sui servizi legali (non ancora formalizzato) che *"Anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice (così come per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2), gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione"*.

È bene da subito evidenziare che l'albo/elenco non è una graduatoria ma, appunto, una sorta di "catalogo" da cui il RUP deve attingere per avviare una micro - competizione o, in specifiche ipotesi, avviare l'affidamento diretto.

La Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare (nella delibera della sezione regionale Emilia Romagna, n. 129/2017) che dall'albo i professionisti possono essere selezionati "su una base non discriminatoria", a presentare offerte.

Quanto, deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della "rosa" dei soggetti selezionati, dell'importanza della causa e del compenso prevedibile.

In tema di deroga ai principi appena richiamati è interessante riportare proprio la riflessione della Corte dei Conti, nella delibera appena citata.

Nella deliberazione si legge che *“l'affidamento diretto di incarichi professionali esterni si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che esclude la possibilità di effettuare l'affidamento in via fiduciaria. La mancanza di una procedura comparativa, infatti, viola i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza”*.

La riflessione è comune alle varie sezioni che rammentano, oramai, che l'incarico dei servizi legali – con il nuovo codice degli appalti – **è sicuramente un appalto** che, per ciò stesso, impone il rispetto delle disposizioni classiche delle procedure (sia pur, in questo caso, con delle semplificazioni).

Le semplificazioni, in ogni caso, non possono giungere a violare palesemente la necessità di oggettività nell'affidamento (si rammenta che deve essere sicuramente abbandonata la prassi di affidare gli incarichi *intuitu personae* con delibera giuntale). La sezione, in ogni caso, non esclude che insistano effettivamente delle ragioni di urgenza che non rendano praticabile una “competizione/confronto” tra i soggetti iscritti all'albo ed in questo caso ammette l'affidamento diretto.

Sul punto nella deliberazione citata – ma anche in questo caso si tratta di una affermazione consueta - qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate *“e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi)”*.

La giurisprudenza amministrativa

La recente sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere **assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo** idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente.

Tali indicazioni sono pienamente condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche che rappresenta l'obiettivo del pubblico dipendente.

Naturalmente occorre affrontare anche la questione del criterio di aggiudicazione ed il **criterio del minor prezzo ha un ambito di utilizzo fortemente limitato** (questo in generale anche da quanto emerge dalla disposizioni del codice dei contratti).

Nel documento dell'ANAC si legge che riguardo al criterio di aggiudicazione, i servizi legali non rientrano nelle fattispecie individuate dall'art. 95, comma 4, del Codice per le quali è consentito l'utilizzo del criterio del minor prezzo.

Però, trattandosi di servizi di natura intellettuale per essi è espressamente previsto dall'art. 95, comma 3, lett. b), del codice l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo nel caso di servizi di importo pari o superiore a 40.000.

In definitiva, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo per gli affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro.

L'ANAC comunque suggerisce che proprio la natura dei servizi in questione e l'importanza degli interessi alla cui tutela è preposta l'attività difensiva l'utilizzo anche per gli affidamenti di minor valore, del multi criterio che consente di selezionare il professionista cui affidare l'espletamento dei servizi legali richiesti attraverso sub-criteri tali in grado di valorizzare la qualità del legale sulla base di credenziali di esperienza e di competenza.

I criteri di valutazione delle offerte

I criteri di valutazione delle offerte all'uopo utilizzabili - nella competizione avviata attingendo i nominativi dall'albo - possono riguardare:

- a) la professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dal numero di servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell'affidamento;
- b) le caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) **il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica. E' molto importante rilevare – circa il valore (il punteggio) da attribuire al ribasso che la giurisprudenza ha configurato come illegittimo il comportamento della stazione appaltante (invero del RUP) che individua criteri/sub-criteri che annullano la rilevanza del prezzo. I punti da assegnare all'offerta economica devono essere contingentati nell'ambito dei 30 punti come ora – per effetto del decreto legislativo correttivo – dispone l'articolo 95, comma 10 -bis** (In questo senso il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 21 agosto 2017 n. 4044);
- d) i titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale oggetto di affidamento.

I sub-criteri

Con riferimento ai sub-criteri e sub-pesi sulla base dei quali la commissione giudicatrice dovrà valutare la migliore offerta, a titolo meramente esemplificativo, il RUP può considerare che:

- per il criterio di valutazione relativo alla professionalità e adeguatezza dell'offerta può farsi riferimento al numero e al valore economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente;
- per il criterio di valutazione relativo alle caratteristiche metodologiche dell'offerta può farsi riferimento a proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara.

A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8, del codice

Per assicurare la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi **all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta.**

Altre indicazioni dell'Autorità anticorruzione

Resta fermo che, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale, anche per gli appalti "esclusi" le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità, **possono ricorrere alle procedure ordinarie** previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate per gli appalti sotto soglia.

Il rispetto dei suddetti principi informativi aiuta a garantire un uso efficiente del denaro pubblico e a prevenire corruzione e favoritismi.

Quesito del 24/01/2018

Affidamento diretto e consultazione preventiva operatori economici

Domanda

È possibile avere un chiarimento pratico su come debba essere interpretata la modifica apportata all'art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti ed in particolare del riferimento al fatto che l'affidamento diretto può avvenire anche senza "previa consultazione" di operatori economici?

Risposta

a cura di Stefano Usai

Il legislatore, anche in seguito alle constatate difficoltà di chiarire l'aspetto della motivazione nell'affidamento diretto - declinato dall'ANAC come normalmente determinato da un confronto tra preventivi - ha cercato di introdurre una semplificazione in relazione all'affidamento diretto di commesse nell'ambito dei 40mila euro.

L'inciso innestato dal legislatore, oggettivamente, è infelice e sembra quasi consentire l'affidamento "discrezionale" ovvero senza alcuna motivazione da parte del RUP.

Naturalmente, sotto il profilo pratico/operativo, non è e non può essere così. Il RUP (che non coincida con il dirigente/responsabile del servizio) nella predisposizione della proposta di determina di affidamento - e prima ancora nella determina a contrarre che avvia la procedura - deve motivare adeguatamente sia il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto sia le modalità ed il perché abbia individuato tal contraente piuttosto che altri.

Indicazioni interessanti, anche pratiche, sulla corretta procedura che deve seguire il RUP si possono leggere nello schema di linee guida n. 4, approvato dall'ANAC il 20 dicembre 2017 e trasmesse al Consiglio di Stato per il parere. Pur non essendo ancora in vigore risultano, le indicazioni, molto utili in quanto chiariscono le azioni possibili da intraprendere per operare in modo corretto.

Un primo aspetto su cui si sofferma l'ANAC è che il RUP può - prima di determinarsi all'affidamento diretto - "acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari".

Circa la questione della motivazione, nello schema si legge che *"in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza"* il RUP *"motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione"*.

In particolare, il RUP può ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- ad offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* ovvero una buona pratica anche alla luce del principio di concorrenza.

Il RUP potrebbe altresì avviare - con degli avvisi pubblici - la predisposizione di specifici elenchi da cui attingere, secondo il principio di rotazione, per i vari affidamenti.

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI NEI PASSAGGI DI MOBILITÀ

di Giulio Sacchi

Spesso, e soprattutto nel contesto storico attuale in cui l'ordinamento guarda con grande favore ai processi di mobilità, gli operatori si sono chiesti (e continuano a chiedersi) quali siano le dinamiche che regolano l'andamento del trattamento economico, fondamentale e accessorio, del lavoratore che transiti da un datore di lavoro pubblico ad un altro. Più in particolare, quali siano le voci retributive "trasportabili" a seguito del trasferimento nel nuovo ente e quali, invece, siano soggette a "ridefinizione".

1. Il principio del divieto di "*reformatio in peius*".

Per lungo tempo, del resto, nel pubblico impiego ha trovato applicazione il principio del cosiddetto divieto di *reformatio in peius* del trattamento retributivo dei dipendenti¹, il quale si declinava, sostanzialmente, nel riconoscimento di un assegno *ad personam* al lavoratore al verificarsi di determinate circostanze.

Tale assegno, infatti, consisteva nell'erogazione di una somma integrativa del trattamento stipendiale, volta a mantenere inalterato il miglior maturato economico già conseguito dal dipendente, proprio nel caso di effettuazione di un passaggio di carriera dello stesso, ovvero di "transito", per qualsiasi ragione, da un'amministrazione ad un'altra.

In ogni caso, l'ambito di operatività di tale principio ha trovato, nel corso dell'evoluzione normativa² e "grazie" al contributo interpretativo della giurisprudenza, ampia mitigazione, in particolare con riferimento alla questione inerente quali voci stipendiali del lavoratore dovevano, e potevano, essere "salvaguardate" e quali, invece, non trovavano riparo sotto l'ombrello del principio della conservazione del miglior trattamento.

¹ Cfr. art. 202, del d.p.r. 3/1957 e art. 3, comma 57, della l. 537/1993, oggi abrogati.

² Cfr. art. 30, comma 2-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 246/2005., il quale dispone che "*Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione*".

Inoltre, art. 1, comma 226, della legge 266/2005 che ha fornito un'interpretazione autentica della materia, stabilendo che "*La L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, nei confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi*".

In tale ottica, del resto, oltre a prendere atto delle incisive disposizioni di maggior rigore via via introdotte dal legislatore, le quali hanno sostanzialmente estinto l'istituto³ come lo conoscevamo, occorre registrare gli innumerevoli arresti giurisprudenziali in materia i quali, nel corso del tempo, hanno perimetrato la portata applicativa del principio. L'interpretazione preponderante fornita dai giudici, infatti, è stata nel senso di ritenere escluso ogni automatismo che comportasse il trasferimento di voci retributive del trattamento economico precedente in quello spettante nel nuovo assetto giuridico del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, nei casi di trasferimento di personale da un soggetto pubblico ad un altro, solamente le indennità che costituivano una componente retributiva fissa e continuativa, avente il carattere di generalità, rientravano nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata⁴.

2. Un caso concreto.

In continuità con quanto detto, d'altro canto, si pone quanto statuito dalla Corte di Cassazione - Civile, sezione lavoro – con ordinanza n. 17775 del 19 luglio 2017⁵, la quale è di nuovo intervenuta sull'argomento, in particolare in relazione al ricorso di alcuni lavoratori, transitati nell'anno 2006 da un'agenzia autonoma ad un ente comunale, i quali chiedevano il riconoscimento del loro diritto al mantenimento della corresponsione delle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista, percepite presso l'ente di provenienza.

Cassando con rinvio la sentenza del grado precedente che aveva accolto le tesi dei lavoratori circa la debenza di tali somme, il Collegio ribadisce come, nel caso di passaggio tra amministrazioni pubbliche, al lavoratore dovesse essere riconosciuto il diritto al mantenimento delle sole voci retributive che costituivano una componente fissa e continuativa del salario, dovendosi intendere ricomprese in tale fattispecie solo le somme riconosciute a tutti i dipendenti.

Ciò, con la conseguente esclusione degli emolumenti che:

- trovano causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata;
- sono erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati.

Pertanto, a parere della Corte, nel caso in esame il comune non era tenuto a corrispondere automaticamente ai lavoratori le somme corrispondenti alle indennità previamente percepite, in quanto quest'ultime erano prive del carattere di generalità, ma connesse a situazioni collegate a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione, suscettibili di venir meno nel nuovo mutato contesto di situazione lavorativa.

Del resto, operando un'analisi in parallelo, specificatamente riferita alle disposizioni del comparto enti locali, pare agevole comprendere la correttezza del ragionamento dei giudici, anche alla luce della natura del tutto accessoria delle indennità di che trattasi.

Ciò, in quanto occorre dare atto di come:

- l'indennità di maneggio valori è collegata ad una situazione connessa ad una specifica responsabilità (il maneggio di denaro, appunto), la cui sussistenza nell'ambito della prestazione lavorativa è del tutto eventuale⁶;

³ Cfr. art. 1, commi 458 e 459, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), i quali hanno abrogato le disposizioni di cui all'art. 202, del d.p.r. 3/1957 e art. 3, comma 57, della legge 537/1993.

⁴ *Ex multis* Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – sentenza 24 maggio 2013, n. 12906 <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=../20130527/snciv@sl0@a2013@n12906@tS.clean.pdf>.

⁵ <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=../20170719/snciv@sl0@a2017@n17775@tO.clean.pdf>

⁶ Per gli enti locali, i requisiti per la corresponsione sono contenuti nell'art. 36 del CCNL 14 settembre 2000.

- l'indennità di videoterminalista, invece, oltre a non essere una voce fissa continuativa, nel comparto regioni ed autonomie locali non risulta nemmeno ricompresa tra le voci accessorie della retribuzione, posto che, come specificato dall'ARAN⁷, sono tali solo quelle indicate nell'art. 17 del CCNL 1° aprile 1999.

Le conclusioni cui giunge la Cassazione, inoltre, paiono ancor più condivisibili anche in ordine alla retribuzione di posizione, la cui natura accessoria, per gli enti locali, è conclamata dall'art. 10 del CCNL 31 marzo 1999.

3. L'indennità di posizione.

In relazione a tale ultima voce stipendiale, del resto, a conferma della bontà del ragionamento del Collegio, da ultimo pare utile richiamare quanto argomentato (in questo caso, a contrario) sempre dall'ARAN, la quale, rispondendo al quesito di un ente volto a conoscere se fosse possibile non erogare un assegno *ad personam* ad un dipendente incaricato di posizione organizzativa, ha ritenuto che *“La riassorbibilità nella retribuzione di posizione dell'assegno ad personam, già riconosciuto al dipendente ministeriale trasferito presso un ente locale a seguito di un processo di mobilità, non sembra praticabile in quanto essa non trova alcun fondamento nella vigente disciplina contrattuale”*⁸.

Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che la retribuzione collegata alla posizione organizzativa è, comunque, una voce retributiva di carattere variabile ed eventuale, essendo riconosciuta in un importo suscettibile anche di variazioni nel tempo ed erogata solo per la durata dell'incarico conferito.

Sicché, anche qualora il dipendente incaricato venga a percepire, comunque, una somma superiore al trattamento spettantegli comprensivo dell'assegno *ad personam*, venendo teoricamente meno il requisito connesso alla sua erogazione (cioè di mantenere garantito, nel minimo, il *quantum* del salario), tale contingenza è da considerarsi temporanea e collegata al sopravvenuto svolgimento di prestazioni connotate da specifiche responsabilità, mentre la finalità dell'integrazione salariale sarebbe quella di integrare il trattamento a carattere fisso e continuativo, con evidente ininfluenza dell'aggregato economico assoluto percepito.

4. Conclusioni.

Alla luce di quanto detto, occorre prendere atto di come il sistema di garanzie pensato dal legislatore, per incentivare il personale ai processi di mobilità, abbia nel tempo subito una profonda revisione: basti pensare alla parabola della tutela costituita dal divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico, fortemente attenuato dalla modifiche legislative del 2005, fino alla sua totale abrogazione ad opera della legge di stabilità 2014.

Tale sistema oggi, potenzialmente, si configura quale deterrente rispetto la scelta della mobilità, potendo far propendere i dipendenti per la non “preferibilità” dell'opzione, soprattutto nei casi di mutamento di ruolo o di incarico, determinanti l'attribuzione di un trattamento economico inferiore, in quanto collegato alla prestazione effettivamente svolta, e non più, come in passato, alla posizione raggiunta.

⁷ Cfr. ARAN, orientamento applicativo RAL_1461, <http://www.aranagenzia.it/component/content/article/6948-indennita-di-disagio/4788-ral1557orientamenti-applicativi.html>.

⁸ Cfr. ARAN, orientamento applicativo RAL_1539, <http://www.aranagenzia.it/component/content/article/6923-mobilita-volontaria/4769-ral1539orientamenti-applicativi.html>.

Pertanto, ipotesi questa che, prevedibilmente, si realizzerà nella maggior parte casi e che determinerà la corresponsione di minori trattamenti al personale trasferito, il cui salario non sarà più “garantito” ma potrà essere rivisto al ribasso sulla base dei parametri giuridici ed economici degli enti riceventi.

Se da un lato tale impostazione appare sicuramente disincentivante per il personale, dall’altro ben si comprende come la mobilità sia vista di buon grado nell’ordinamento in quanto, come detto, in combinato disposto ai “correttivi” posti in essere dal legislatore al principio del mantenimento della retribuzione in godimento (e alla sua conseguente definitiva abolizione), oggi la stessa realizza un duplice obiettivo:

- razionalizzare la spesa pubblica introducendo un ulteriore strumento, seppur indiretto, di contenimento dell’aggregato generale, e favorendo, rispetto al passato, gli enti che facciano ricorso a tale strumento di reclutamento;
- rispondere all’esigenza di perequazione degli stipendi, perseguendo il principio della corrispondenza tra retribuzione e mansioni effettivamente svolte, benché limitatamente al personale coinvolto in tali processi.

QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 18/01/2018

Taglio 10 per cento indennità amministratori e gettoni presenza

Domanda

La mancata proroga per il 2018 del taglio del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 riguarda anche le indennità degli amministratori (sindaco e assessori) ed i gettoni dei consiglieri comunali?

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

No, l'art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 non riguarda le indennità di funzione di sindaco e assessori.

Il d.l. 78/2010 disciplinava la riduzione dei compensi di questa tipologia all'art. 5, comma 7, demandandone l'attuazione all'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del TUEL 267/2000.

Dunque, la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali trova la sua disciplina nell'art. 82 del TUEL che rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione degli emolumenti in questione sulla base di criteri predeterminati.

Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, tuttavia, quello vigente è tutt'ora **il d.m. 4 aprile 2000, n. 119**, che rappresenta ancora oggi la fonte che disciplina la misura dell'indennità in quanto, non solo non è stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell'art. 82, ma neppure è stato sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell'interno, previsto dal comma 7 dell'art. 5 del d.l. 78/2010.

Oltre a ciò permane ovviamente la riduzione strutturale delle indennità di funzione imposta dall'art. 1, comma 54, della l. 266/2005 (e non il comma 58 come riportato nella norma citata che, invece, si riferisce ad altra tipologia di organi collegiali), cioè la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare delle indennità in godimento alla data del 31.12.2005.

Infine, occorre fare riferimento alle disposizioni introdotte dalla successiva legge "Delrio" n. 56/2014, che con i commi 135 e 136, è intervenuta sulla composizione numerica di consigli e giunte e ha introdotto misure di invarianza della spesa rispetto al sistema previgente.

Quesito del 25/01/2018

Iscrizione fondo Perseo Sirio e regime TFS-TFR

Domanda

È vero che un dipendente in regime di TFS che si iscrive al Fondo Perseo Sirio investe in previdenza complementare solo una parte del suo TFR?

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

I dipendenti in regime di TFS che decidono di iscriversi al Fondo negoziale Perseo Sirio, contestualmente all'iscrizione, optano per il regime di TFR. Questo significa che il loro regime passa da TFS a TFR, diventando "optanti".

Nel momento dell'iscrizione al Fondo, l'Inps contabilizza il TFS maturato fino alla data di iscrizione e lo trasforma in TFR, rivalutandolo fino alla data di cessazione di iscrizione alla cassa previdenziale.

Dal giorno dell'iscrizione in avanti, un "optante" fa confluire nel Fondo solo una quota del suo nuovo TFR.

Per una comprensione delle dinamiche è necessario ricordare che la modalità con cui si calcola il TFR è definita all'interno de c.c. all'art. 2120. Ai sensi della citata norma, il TFR è un importo determinato dall'accantonamento di una quota pari al 6,91% del 100% della retribuzione annua utile ed erogata, e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione d'anno.

Le disposizioni vigenti prevedono che un "optante" alimenti la sua posizione all'interno del fondo solo con il 2% dell'accantonamento annuo.

Questo significa che su base 100, solo il 33% circa, del TFR, viene destinato al Fondo Perseo Sirio.

Il restante 66% circa, viene accumulato mensilmente presso l'Inps, insieme al "vecchio" TFS e i dipendenti se lo vedranno liquidato interamente sotto forma di capitale al cessare dal rapporto di lavoro, nei termini previsti dalla legge.

Quindi, sì, è vero.

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Demografici, Attività Produttive e PL

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

Approfondimento**RISOLUZIONE DEI CASI PARTICOLARI CHE SI VERIFICANO NEL CORSO DELLA VOTAZIONE: VADEMECUM OPERATIVO***di Martino Conforti*

In vista delle imminenti Elezioni Politiche (e Regionali in Lombardia e Lazio) che si terranno il 4 marzo, cogliamo l'occasione per approfondire il tema dei casi particolari che si verificano nel corso di ogni tornata elettorale.

Il riferimento è alle procedure speciali di voto e alle agevolazioni previste per determinate categorie di elettori.

È un argomento spesso oggetto di dubbi ed interpretazioni contrastanti, sul quale cercheremo di fornire un vademecum operativo allo scopo di fare chiarezza sulla materia.

Proviamo ad esemplificare le procedure da seguire nelle varie ipotesi: vediamo quali sono le procedure speciali di voto e le agevolazioni previste per determinate categorie di elettori.

1. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco.

Si tratta di due casistiche distinte:

- Sentenza: cittadini privi di diritto elettorale ai quali viene riconosciuto dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione (sentenze emesse a seguito di un ricorso contro la cancellazione o alla mancata iscrizione nelle liste elettorali);
- Attestazione del Sindaco conseguente alla procedura prevista dall'art. 32 – bis d.p.r. 223/1967 (re-iscrizioni fuori termine): documento rilasciato dal Sindaco a seguito di ammissione al voto da parte della commissione elettorale circondariale, su domanda dell'interessato, una volta decorso il termine ultimo per l'iscrizione (data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Una volta che questi cittadini arrivano al seggio, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, deve visionare la sentenza o attestazione, annotare (nella sezione apposita del verbale) le generalità dell'elettore, gli estremi del documento di riconoscimento (o la persona che ha attestato la sua identità) e i dati essenziali della sentenza o dell'attestazione, apponendo sulla sentenza o sulla attestazione stessa l'annotazione *"ha votato"*, oltre alla propria firma, alla data e al bollo della sezione, al fine di impedire che l'elettore possa votare anche in altra sezione del comune. Nel caso in cui l'elettore venga ammesso al voto in base ad attestazione del Sindaco, questi potrà votare solamente presso la sezione indicata nell'attestazione stessa. La scheda sarà prelevata da quelle autenticate, ma, non risultando l'elettore iscritto nelle liste sezionali, non ne risulterà in origine conteggiata nessuna in capo allo stesso. Conseguentemente il presidente dovrà

sostituire la scheda autenticata prelevata per tale specifico caso con altra scheda prelevata tra quelle non autenticate, vidimarla e riporla nel contenitore delle schede autenticate.

2. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera.

In questo caso si tratta di elettori iscritti nelle liste elettorali ai quali il Comune non è riuscito a rilasciare, sostituire o rinnovare la tessera elettorale per motivi principalmente tecnici. Il presidente di seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, visiona l'attestato sostitutivo, annota nel registro, al posto del numero di tessera, il numero di protocollo e la data del documento, apponendo infine sull'attestato la dicitura *"ha votato"*, oltre alla propria firma, alla data ed al bollo della sezione. In questo caso, dal momento che l'elettore è già iscritto nella lista sezionale, la scheda è già compresa nel numero complessivo di quelle autenticate.

3. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio, rappresentanti di lista, candidati e ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

I componenti del seggio (presidente, segretario e scrutatori), possono votare, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se sono iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Le categorie indicate devono presentare la tessera elettorale sulla quale apporre il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione; il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Se l'elettore non è iscritto nella lista sezionale, nello stesso registro, si annoterà il numero della sezione del comune dove tali elettori sono iscritti. Nel verbale del seggio verranno annotate le generalità dell'elettore stesso. Il nominativo deve essere aggiunto in calce alla lista elettorale. La scheda sarà quindi prelevata da quelle autenticate, e sarà necessario autenticarne una in più, come nel caso descritto nel primo paragrafo.

4. Militari delle forze armate appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli appartenenti ai corpi indicati sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per motivi di servizio. Possono votare in qualsiasi sezione del comune, con precedenza rispetto agli altri elettori. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione, il numero della tessera va annotato nel registro, indicando, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, il comune e il numero della sezione dove questi elettori sono iscritti. Nel verbale del seggio verranno annotati gli stessi dati. I loro nominativi devono essere inoltre iscritti in una lista elettorale aggiunta che andrà successivamente allegata alla lista elettorale di sezione. Per evitare abusi o irregolarità da parte di soggetti che non fanno parte di queste categorie, i comandanti di reparto dovranno compilare una dichiarazione da mostrare al presidente, nella quale viene indicato il reparto e il comune dove il dipendente presta servizio o è temporaneamente dislocato. I militari

in licenza, potranno essere ammessi al voto nel comune in cui si trovano, presentando solamente il foglio di licenza o altra attestazione analoga. Anche in questo caso, il presidente autenterà una nuova scheda.

5. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco.

I naviganti possono votare in qualsiasi comune in cui si trovano sul territorio nazionale per motivi di imbarco, purché in possesso:

- del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto (che attesta che il dipendente è in servizio in quel comune e non può pertanto votare nel proprio comune);
- del certificato del Sindaco del comune in cui il navigante si trova al momento della votazione (nel quale si dà atto che è stata comunicata al Sindaco del comune di iscrizione elettorale la volontà dell'elettore di votare in altro comune per motivi di servizio).

Le procedure in questo caso sono identiche a quelle descritte nel paragrafo precedente.

6. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche.

Gli elettori non deambulanti iscritti in seggi ubicati all'interno di edifici in cui sono presenti barriere architettoniche, hanno la possibilità di votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune, allestita in edifici priva di barriere architettoniche. Per poter votare questi elettori devono produrre una certificazione medica rilasciata dalla propria ASL di competenza attestante l'impossibilità o la ridotta capacità a deambulare. Tale documentazione va allegata al verbale. Dopo aver apposto il bollo della sezione e la data sulla tessera elettorale, si annota il numero della tessera nel registro, indicando le generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e specificando l'autorità sanitaria che ha emesso la certificazione. Gli elettori vengono aggiunti in calce alla lista di sezione. Anche in questo caso, stessa dinamica: si provvede all'autenticazione di una nuova scheda.

7. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore.

Solitamente, nel nostro ordinamento, il voto deve essere espresso personalmente dall'elettore, essendo questo, peraltro, un principio costituzionale. L'unica eccezione a questa regola è quella prevista per alcune categorie di elettori che, non potendo votare autonomamente per problemi fisici, vengono assistiti da un familiare o da un altro elettore dagli stessi liberamente scelto, che materialmente traccia il segno di voto sulla scheda.

Fanno parte di questa categoria i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di tale gravità. In questi casi, gli elettori hanno il diritto di essere accompagnati da un familiare o da altra persona iscritta nelle liste elettorali di un comune italiano. Per tale voto assistito, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- l'impedimento fisico deve risultare evidente (sarà comunque a carico del presidente di seggio la valutazione del grado di impedimento e la conseguente ammissione al voto con accompagnatore);
- sulla tessera elettorale deve essere stato apposto dal comune di iscrizione elettorale, il timbro riportante la sigla "AVD" (Diritto Voto Assistito, in ordine rovesciato), timbro che, sottoscritto da un delegato del sindaco, viene

generalmente collocato nella parte interna della tessera elettorale: in questo caso verrà presa nota nel verbale del numero di tessera elettorale e del numero di iscrizione nelle liste di sezione;

- l'elettore ha il libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall'I.N.P.S. o precedentemente, dal Ministero dell'Interno (art. 3, l. 854/1973). In tale libretto, oltre alla fotografia del titolare, vi si trova l'indicazione della categoria "ciechi civili" e un codice (tra i seguenti: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07) attestante la cecità assoluta del titolare del libretto stesso;
- l'elettore è in possesso di un certificato medico emesso da un funzionario appartenente alla ASL che attesta il reale impedimento fisico all'espressione del voto. Tale certificato andrà allegato al verbale e verranno annotati nel verbale stesso gli estremi dell'autorità sanitaria emittente.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore viene annotato l'adempimento di tale funzione, al fine di impedire che la eserciti per più di un portatore di handicap. A tale scopo il presidente, prima di consegnare la scheda elettorale, si accerta che egli non abbia già svolto la funzione di accompagnatore richiedendogli la tessera e verificando che non vi sia già stata indicata analoga dicitura.

Inoltre chiederà direttamente al portatore di handicap se egli conosca il suo accompagnatore e se lo abbia scelto liberamente. Nel verbale verrà quindi indicato il nominativo del portatore di handicap, dell'accompagnatore e il motivo specifico per cui viene ammesso al voto assistito, nei casi in cui sia il presidente a stabilire che l'impedimento fisico sia evidente o quando si sia in presenza di certificato medico.

QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 19/01/2018

Seggi elettorali

Domanda

In vista delle Elezioni Politiche del 4 marzo, il nostro Comune si trova nell'impossibilità materiale di utilizzare la sede di un seggio elettorale, in quanto l'edificio è in fase di ristrutturazione. Vorremmo pertanto procedere al trasferimento della sede presso un altro edificio, nel quale sono però già presenti altri seggi. Ci sono dei limiti a riguardo? Come dobbiamo procedere a livello operativo?

Risposta

a cura di Martino Conforti

La tematica oggetto del quesito è disciplinata dall'art. 38 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", che prevede:

"Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal Prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni."

Fin qui la norma si occupa dei limiti numerici di sezioni che si possono insediare presso un unico fabbricato. Vediamo ora come prosegue l'articolo in riferimento alla variazione straordinaria delle sedi di seggio elettorale (al di fuori del normale iter previsto nella revisione semestrale):

"Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il Prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al Prefetto e al Sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni."

Quindi, riassumendo, l'ufficiale elettorale dovrà predisporre un verbale di variazione della sede di seggio in oggetto, da inviare alla Commissione circondariale, motivando la variazione stessa con le gravi circostanze sopravvenute ed allegando documentazione relativa alla nuova sede scelta (planimetrie, eventuali relazioni sullo stato dei locali, rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ecc.).

In seguito all'approvazione della variazione da parte della Commissione circondariale, è necessario informare gli elettori tramite pubblicazione all'albo on line e affissione nei principali luoghi pubblici. È consigliabile provvedere all'affissione di analogo avviso presso la sede inutilizzabile, con l'indicazione del nuovo indirizzo della sezione elettorale.

Quesito del 26/01/2018

Iscrizione cittadino con polizza UE

Domanda

Nel nostro comune si presenta un caso relativo all'iscrizione anagrafica di un cittadino comunitario con polizza sanitaria emessa da una assicurazione estera. È ammissibile tale tipologia di documento ai fini dell'iscrizione in anagrafe? Quali caratteristiche deve avere?

Risposta

a cura di Martino Conforti

La risposta al quesito è contenuta nella Circolare del Ministero della Salute del 3.08.2007, Protocollo DG RUERI/II/ 12712 /I.3.b, che alla lettera F. prevede:

“Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene che deve avere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1), lettere b) e C) della direttiva 2004/38);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail)

Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una **traduzione in italiano della polizza assicurativa** e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.”

Pertanto, se il documento presentato ha le caratteristiche descritte, sarà accettabile ai fini dell'iscrizione anagrafica. C'è da segnalare, oltre a ciò, che se la richiesta è relativa all'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 7, comma 1 lett. b) del d.lgs. 30/2007, per il cittadino sarà necessario dichiarare anche il possesso delle risorse economiche sufficienti.



Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Painsi

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe Debenedetto, Raffella Sacchi, Stefano Usai, Marco Terzi

Segreteria di redazione: Dott. Marco Painsi, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102
Sito internet: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.